

COMUNE DI FAGAGNA
Provincia di Udine

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

Adottato con deliberazione C.C. n. 8 dd. 23.01.2004

IL SEGRETARIO COMUNALE

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, nei limiti stabiliti dalla Legge e dallo Statuto e per quanto da essi non previsto, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

Art. 2

Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, in scritto, al Sindaco.

2. Il Sindaco incarica immediatamente il Segretario Comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo possibile, alla Conferenza dei Capigruppo.

3. Qualora nella Conferenza dei Capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei consiglieri dai Capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio, il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

4. Non è ammessa la presentazione di eccezioni durante la seduta consiliare.

5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 3

Consiglieri Comunali

1. Le modalità di elezione dei consiglieri sono disciplinate dalla Legge

2. I consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle loro funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

3. Il Consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza ed improrogabilità che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art. 4

Prima seduta del Consiglio - Consigliere anziano

1. La prima convocazione del consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Per la circostanza è convocato e presieduto dal Sindaco.

2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza. La seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

3. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, con l'esclusione del Sindaco neo eletto e dei

candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri. Il Consigliere anziano presiede il Consiglio in caso di assenza del Sindaco e del Vice-Sindaco.

Art. 5 **Primi adempimenti del Consiglio**

1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il Consiglio:

A) Procede alla convalida degli eletti;

B) Riceve la comunicazione del Sindaco sulla composizione della Giunta Comunale e sulla nomina del Vice-Sindaco.

Art. 6 **Presidenza del Consiglio**

1. Compete al Sindaco la presidenza del Consiglio Comunale. In caso di sua assenza o impedimento la presidenza è assunta dal Vice-Sindaco e, ove anche quest' ultimo risulti assente, dal Consigliere anziano.

2. Il Presidente rappresenta l' intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l' esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

3. Provvede al proficuo funzionamento dell' assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando le disposizioni contenute nel presente regolamento.

4. Nell' esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità.

TITOLO II ***GRUPPI CONSILIARI***

Art. 7 **Costituzione**

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del capo gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Sindaco le variazioni della persona del capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni è considerato capo gruppo il consigliere del gruppo "anziano" secondo la legge.

4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.

5. Qualora più consiglieri si distacchino dal gruppo in cui sono stati eletti e non aderiscano ad altri gruppi, essi costituiscono un gruppo autonomo misto che elegge al suo interno il capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco, da parte dei consiglieri interessati.

6. I gruppi consiliari hanno diritto di riunirsi in un locale del palazzo comunale messo a disposizione per tale scopo. Sono altresì concessi loro, compatibilmente con le disponibilità comunali, strumenti/arredamenti per il compimento dei loro compiti istituzionali.

Art. 8
Presenza d'atto del Consiglio

1. Il Consiglio, nella sua prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capigruppo e di ogni successiva variazione.

Art. 9
Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio; la Conferenza è altresì l'organismo di cui il Presidente delle adunanze consiliari si avvale per assicurare adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio. La convocazione della stessa può non avvenire qualora sia data informazione ai consiglieri attraverso l'invio a domicilio delle proposte di deliberazione e degli atti iscritti all'ordine del giorno.

2. Oltre quanto previsto dal precedente comma, la Conferenza dei Capigruppo può fare proposte su determinati oggetti, di volta in volta ad essa assegnati dal Sindaco, o dal Consiglio.

3. La convocazione è prerogativa del Sindaco ed essa può avvenire anche su richiesta motivata da uno dei Capigruppo consiliare. Della Conferenza sono membri di diritto i Capigruppo.

4. I Capigruppo possono delegare per iscritto un altro consigliere appartenente al proprio gruppo a partecipare alla Conferenza in caso di impossibilità temporanea del capo gruppo a presenziare.

5. Ai lavori della conferenza possono partecipare, anche su richiesta di uno o più Capigruppo, con soli compiti di relazione e per approfondire le informazioni, i componenti della Giunta Comunale, i responsabili di servizio e eventuali altri soggetti quali i componenti l'organo di revisione ed estensori di Piani urbanistici.

Art. 10
Convocazione e sedute della Conferenza dei Capigruppo

1. La convocazione avviene mediante avvisi scritti da recapitare ai Capigruppo, membri della Conferenza, almeno due giorni prima della seduta; per questione di urgenza la convocazione può avvenire in forma verbale, a mezzo telefono o fac-simile, con un preavviso di almeno sei ore. Ogni altra forma di convocazione si intende validamente effettuata se alla Conferenza partecipano tutti i Capigruppo.

2. La riunione della Conferenza ha luogo nella sede municipale. Alle sedute non è ammesso pubblico.

3. La seduta della Conferenza dei Capigruppo consiliari è valida e legalmente costituita quando vi partecipa non meno della metà dei membri.

4. L'eventuale verbalizzazione dei lavori della Conferenza spetta al membro più giovane della stessa, presente in seduta.

Art. 11
Decadenza della Conferenza dei Capigruppo

1. L'assenza in seduta di oltre la metà dei membri della Conferenza costituisce difetto di numero legale, e dà luogo a seduta deserta. Ove ciò si verifici per tre sedute consecutive e

senza valida giustificazione, costituisce motivo di decadenza della Conferenza stessa, da formalizzare in seduta consiliare.

2. La Conferenza dei Capigruppo decade di diritto quarantacinque giorni prima della convocazione dei comizi per le elezioni amministrative del nuovo Consiglio Comunale.

Art. 12 **Funzioni rappresentative**

1. I consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale.

2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una Delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta Comunale.

TITOLO III **ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL** **CONSIGLIO**

Art. 13 **Sede riunioni**

1. Le sedute del Consiglio Comunale si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.

2. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio e negli appositi spazi previsti dall' art. 6 dello Statuto ed in altri luoghi pubblici.

3. Il Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.

4. In occasione delle riunioni del Consiglio sono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana, quella dell'Unione europea e quella del Comune per tutta la giornata in cui si tengono le sedute.

Art. 14 **Sessioni**

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria. Sono sessioni ordinarie quelle in cui il Consiglio si riunisce per approvare il Bilancio di Previsione e il Rendiconto. Le altre riunioni sono definite "in sessione straordinaria".

2. Il Consiglio può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune. In tal caso la riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, quando materia di consiglio.

3. Può esser tuttavia riunito dal competente organo sovracomunale tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

4. Il Consiglio può altresì essere convocato "in sessione straordinaria e d'urgenza". La sessione straordinaria e d'urgenza è legata a fatti eccezionali ovvero per assumere

deliberazioni che, se non approvate, comportano l' insorgere di danni in capo all' Amministrazione.

5. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma quarto possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso.

Art. 15 Convocazione.

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale.

2. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. Può essere anche spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Qualora il consigliere abbia residenza in altro comune, deve eleggere domicilio nel Comune per tale fine e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla deliberazione di surroga.

4. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.

5. L'avviso per le sessioni ordinarie, con elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno due giorni prima di quello fissato per la prima adunanza. Per le sessioni ordinarie il computo dei termini si effettua ai sensi dell' art. 155 c.p.c., per le altre sessioni nel computo dei termini è escluso il giorno iniziale e i giorni in cui gli uffici comunali sono chiusi.

6. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti. E' vietato inserire nell' ordine del giorno delle sedute convocate ai sensi del presente comma, argomenti che non rivestono carattere di comprovata urgenza.

7. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

8. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio e negli appositi spazi previsti dall' art. 6 dello Statuto ed in altri luoghi pubblici almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.

9. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se non è stata depositata almeno 48 ore prima della seduta nella sala delle adunanze, con esclusione degli oggetti inseriti nelle convocazioni di urgenza, per i quali il deposito dovrà essere effettuato almeno 24 ore prima; i regolamenti, le varianti al Piano Regolatore Generale Comunale ed i bilanci debbono invece venir messi a disposizione almeno 5 giorni prima.

10. I consiglieri comunali possono presentare per iscritto, sino a 24 ore prima della seduta, emendamenti alle proposte di deliberazione sui quali devono essere espressi i pareri previsti per legge. La disciplina del presente comma non si applica agli emendamenti al Bilancio di previsione, che trovano disciplina nel Regolamento comunale di Contabilità.

11. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. 16 Seduta di prima convocazione

1. Il Consiglio Comunale non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno, entro 8 giorni e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno sei consiglieri, non computando a tal fine il Sindaco.

2. Nel caso in cui trascorsi trenta minuti dall' ora fissata nell'avviso di convocazione ed eseguita la verifica dei presenti sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

3. Dopo la verifica effettuata all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo la verifica, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione della verifica. Nel caso che dalla verifica risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente può disporre la sospensione temporanea dell'adunanza, fino a 30 minuti, dopo la quale viene effettuata una nuova verifica dei presenti. Ove risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

4. I consiglieri che abbandonano i banchi del Consiglio prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

5. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 17

Seduta di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non può proseguire per essere venuto a mancare il numero legale.

2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 15.

3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso di quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale. Per la rinnovazione agli assenti non si applicano i termini di cui all' art. 15, essendo sufficiente che l' avviso sia consegnato 12 ore prima della seduta di seconda convocazione. Analogamente si procede nei casi di cui all' art. 15, comma 6.

4. Si applicano anche alle sedute di seconda convocazione le disposizioni contenute nell' art. 16, commi da 2 a 5.

Art. 18

Divieto di trattazione di argomenti in sedute di seconda convocazione

1. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei consiglieri, non computando a tal fine il Sindaco, i seguenti atti:

- a) Statuto e Regolamenti,
- b) Strumenti urbanistici e loro varianti .

Art. 19 **Ordine del giorno**

1. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, fatto salvo quanto disposto dall' art. 47.

2. L'inversione di questi, su proposta del Presidente o a richiesta di almeno un consigliere, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. La trattazione di un argomento iscritto all' ordine del giorno può essere sospesa o rinviata ad altra seduta, su proposta del Presidente o di un consigliere, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 20 **Sedute - Adempimenti preliminari**

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, può informare l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l' andamento dell' Amministrazione.

2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.

3. I verbali vengono approvati per alzata di mano.

4. Sui verbali non è concessa la parola salvo che per fatti personali o per richiedere l' introduzione di rettifiche agli interventi. Qualora tali rettifiche non siano condivise dalla maggioranza dei consiglieri si procederà all' ascolto della registrazione seduta stante.

Art. 21 **Registrazione delle sedute**

1. Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromagnetici e/o audiovisivi delle adunanze ai fini della sola attività documentale istituzionale del Comune. E' possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, a mezzo magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto ad episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione, previa autorizzazione del Presidente.

Art. 22 **Pubblicità e segretezza delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

2. Il Presidente dispone che la seduta sia segreta quando si deve procedere alla trattazione di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

3. Durante le sedute segrete restano in aula, vincolati al segreto d' ufficio, i componenti del Consiglio e il Segretario Comunale, quest' ultimo quando non sia interessato o quando non si discuta di dipendenti comunali.

4. Durante le sedute segrete non è ammessa la registrazione della discussione.

Art.23

Aggiornamenti e sospensioni delle sedute

1. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Presidente o dei singoli consiglieri, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e modi di cui al precedente art. 15.

2. I lavori del Consiglio possono essere sospesi dal Presidente per un congruo lasso di tempo, comunque non superiore a 30 minuti.

Art.24

Obbligo di astensione dalle sedute

1. Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge, gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.

2. Il divieto di cui al comma 1 comporta anche l'obbligo di abbandonare i banchi del Consiglio durante la trattazione di detti affari, dandone comunicazione al Segretario che lo fa constare a verbale.

Art. 25

Partecipazione alle sedute di funzionari e soggetti esterni

1. Il Presidente, anche su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare alle sedute i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario sui punti che hanno giustificato l'invito.

2. Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti sui punti che hanno giustificato l'invito.

Art. 26

Uso della lingua friulana

1. Il consigliere ha facoltà di esprimersi in lingua friulana. In tal caso il consigliere fornisce contestualmente il testo scritto e tradotto in lingua italiana, salva l'eventualità, valutata dal Presidente, della sola traduzione orale per gli interventi convenientemente brevi.

2. Il verbale di deliberazione conterrà il solo intervento in lingua italiana e la menzione che lo stesso è stato reso anche in lingua friulana.

3. Alle interrogazioni a risposta scritta il Sindaco ha facoltà di rispondere utilizzando contestualmente l'italiano e il friulano.

4. Qualora un consigliere richieda che l'intervento reso in lingua friulana sia letto anche in lingua italiana, il Presidente dispone per la lettura anche del testo tradotto.

TITOLO IV

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 27
Ordine durante le sedute

1. Al Presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute. A lui spetta:
 - a) richiamare all'ordine i consiglieri che contravvengono alle leggi ed ai regolamenti, che usino linguaggio sconveniente, che turbino comunque la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute;
 - b) togliere la parola ai consiglieri che si palesino recidivi o gravemente responsabili nelle infrazioni di cui alla lettera precedente;
 - c) ordinare, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, che venga espulso dall' aula chiunque sia causa di disordini, facendo menzione del tutto nel processo verbale;
 - d) far sgomberare l' aula qualora fra il pubblico si verificano disordini e non si arrivi ad individuare la persona o le persone che ne siano causa, o il provvedimento sia comunque reso necessario per il normale svolgimento della seduta;
 - e) sospendere e sciogliere la seduta, in caso di gravi motivi. L'abbandono del seggio da parte del Presidente, durante la seduta e per i motivi di cui sopra, equivale a momentanea sospensione della seduta stessa. Se il Presidente abbandona l'aula per i motivi citati la seduta è sciolta ed è nulla ogni deliberazione assunta in sua assenza e con altra Presidenza.
2. Il pubblico deve mantenere sempre il silenzio ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.
3. Durante le sedute del Consiglio Comunale nessuna persona estranea può avere accesso nella parte riservata ai consiglieri, senza il consenso del Presidente.
4. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.
5. Se un consigliere turba con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo.
6. Indipendentemente dal richiamo il Presidente può disporre la sospensione o lo scioglimento della seduta qualora un consigliere provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 28
Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

Art. 29
Prenotazione per la discussione

1. I consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione, ovvero durante la stessa. In caso di iscrizione contemporanea decide il Presidente.
2. I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono preventivamente informare il Presidente all' inizio della seduta e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti per il proprio intervento, dopo che siano stati trattati tutti gli argomenti iscritti all' ordine del giorno. Le dichiarazioni di cui al presente comma non sono verbalizzate.

Art. 30
Svolgimento interventi

1. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.

2. I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino fra i banchi del Consiglio al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.

3. I consiglieri possono intervenire su ogni argomento per richiedere chiarimenti, per partecipare alla discussione, per esprimere la dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami a disposizioni di legge o di regolamento o all'ordine del giorno, secondo le modalità previste negli articoli successivi.

Art. 31 **Durata degli interventi**

1. Prima della discussione il Sindaco o chi da lui delegato illustra l'argomento. Dopo l'illustrazione ogni consigliere ha diritto ad avanzare richieste di chiarimenti nel limite di due minuti.

2. Ottenute le risposte, la durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:

a) i dieci minuti per l'illustrazione di eventuali proposte di emendamenti sugli atti oggetto di esame consiliare;

b) i dieci minuti per la discussione di proposte di deliberazioni, riguardanti l'esame del Bilancio e del Rendiconto, i programmi di opere pubbliche, l'adozione di strumenti urbanistici e delle loro varianti ;

c) i sei minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, non previste dalla lettera b) ;

d) i tre minuti per dichiarazione di voto, gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.

3. Il consigliere ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Presidente e al Consiglio.

4. Qualora il consigliere superi il termine assegnato per l'intervento il Presidente può togliergli la parola dopo averlo invitato a concludere.

5. Il Presidente richiama il consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur invitato persiste nel suo atteggiamento.

6. La lettura di un intervento durante la discussione non può, in ogni caso, eccedere la durata di sei minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.

7. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

8. Limiti di tempo più ampi di quelli fissati ai commi precedenti possono essere concordati nell'ambito della Conferenza dei Capigruppo, dandone avviso al Consiglio prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art. 32 **Questioni pregiudiziali e sospensive**

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

2. Tali questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio la discussione.

3. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.

4. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

5. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i tre minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

6. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, per non più di tre minuti ciascuno.

7. Ove il Consiglio venga chiamato dal Presidente a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 33

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri, così come emersi dalla discussione o dagli atti consiliari.

2. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicare in che cosa questo consiste, deve precisarne i motivi. Il Presidente decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.

3. Il consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 34

Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere, qualora in contrasto con il voto espresso dal gruppo di appartenenza, o il capogruppo o un consigliere da lui delegato, può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a tre minuti.

2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 35

Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.

2. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno il numero di consiglieri necessario per la validità della seduta. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

3. Nella verifica non devono essere computati i consiglieri obbligati ad abbandonare i banchi del Consiglio a norma di Statuto.

Art. 36

Votazione

1. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano a discrezione del Presidente.

2. Le sole deliberazioni concernenti le singole persone, con riferimento alle qualità e attitudini delle stesse, si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

3. I consiglieri che dichiarino di non partecipare alla votazione, e che sono seduti tra i banchi durante lo svolgimento della stessa, sono considerati astenuti. Gli astenuti dalla votazione sono conteggiati tra i presenti, concorrendo quindi al numero legale, ma non sono conteggiati tra i votanti

4. terminate le votazioni il Presidente, con l'assistenza di tre consiglieri in rappresentanza della maggioranza e della minoranza, sempre che tutte e due le componenti siano presenti, con funzioni di scrutatori per le sole votazioni a scrutinio segreto, ne riconosce e proclama l'esito concludendo il suo intervento con la formula "Il Consiglio approva" oppure "Il Consiglio non approva".

5. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti per legge o per statuto, per i quali si richiedono particolari maggioranze di voti, si intende approvata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. La maggioranza assoluta è determinata nel numero pari alla metà più uno dei votanti; se il numero dei votanti è dispari la maggioranza assoluta è data da un numero di voti che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

6. Qualora una proposta ottenga lo stesso numero di voti favorevoli e contrari, il Presidente può disporre per una seconda immediata votazione; in caso di seconda parità la votazione è considerata inefficace e la proposta non può più essere posta in votazione nella stessa seduta.

7. Sono fatte salve le ipotesi in cui la normativa vigente preveda diverse modalità di votazione (quale, ad esempio, quella prevista dall' art. 234, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).

Art. 37

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l' avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

Art. 38

Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 39

Verbalizzazione delle riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti, dal Segretario Comunale o da chi legalmente lo sostituisce; debbono riportare:

a) il tipo di seduta (ordinaria, straordinaria o straordinaria d'urgenza) e, nel caso di convocazione straordinaria d'urgenza, i motivi in conformità al precedente art. 14, comma 4;

- b) se si è trattato di prima o seconda convocazione;
- c) la data, l'ora ed il luogo della riunione;
- d) l'ordine del giorno sul quale il Consiglio è stato chiamato a deliberare;
- e) la premessa della proposta di deliberazione;
- f) l'attestazione che la convocazione è stata fatta dal Sindaco secondo le modalità di cui all'art. 15 del presente regolamento;
- g) se la seduta è stata segreta;
- h) l'indicazione e il nominativo dei consiglieri presenti e di quelli assenti, al momento della votazione;
- i) l'eventuale constatazione della diserzione della seduta quando non sia stato raggiunto il numero legale;
- l) la qualifica ed il nome di chi ha assunto la Presidenza (Sindaco, Vice Sindaco, Consigliere Anziano) indicando, quando ne sia il caso, il motivo per cui la Presidenza non è stata assunta dal Sindaco;
- m) l'indicazione di chi ha svolto le funzioni di segretario;
- n) il sistema di votazione utilizzato;
- o) il numero dei votanti ed il numero dei voti resi pro o contro ogni proposta, nonché il numero delle schede bianche, non leggibili o nulle;
- p) i nomi dei consiglieri che sui singoli oggetti si sono astenuti dal voto e quelli dei funzionari e soggetti esterni ammessi in aula ai sensi dell' art. 25;
- q) l'indicazione, ove ne ricorra il caso, che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto;
- r) il nome e il cognome degli scrutatori, in caso di votazione a scrutinio segreto;
- s) il riconoscimento dell'esito delle votazioni fatto dal Presidente con l' eventuale assistenza degli scrutatori e la proclamazione del risultato delle votazioni fatta dal Presidente;
- t) ogni altro eventuale e rilevante fatto occorso durante lo svolgimento della seduta (emendamenti bocciati o accolti, abbandono dell'aula, ecc.).

2. Se un consigliere richiede che sia fatta speciale menzione nel verbale del proprio intervento o dei motivi del suo voto, dovrà riassumerli e rimetterli in iscritto al segretario seduta stante.

3. I verbali vanno comunicati all'Assemblea nei modi cui al secondo comma dell'art. 20 e sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

4. La registrazione elettromagnetica della seduta, costituisce ai sensi dell'art. 22 della L. 241/90, la documentazione amministrativa della discussione, salva la facoltà del consigliere di presentare dichiarazioni in forma scritta per l'inserimento nel verbale della deliberazione, prevista dal precedente comma 2.

5. Il nastro originale della registrazione elettromagnetica viene archiviato a cura del segretario del comune per almeno tre anni.

TITOLO V

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 40

Diritto all'informazione dei consiglieri

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune negli orari di lavoro degli uffici, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate dal Regolamento comunale che disciplina l'accesso agli atti.

2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici del Comune copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 43, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

3. Le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale devono essere inviate ai singoli Capigruppo il giorno stesso della loro pubblicazione. Ai medesimi Capigruppo devono essere periodicamente inviati gli elenchi delle determinazioni assunte dai responsabili dei servizi/uffici.

Art. 41

Interrogazioni e interpellanze

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco o alla Giunta se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato argomento.

2. Le interpellanze consistono nella domanda al Sindaco circa i motivi e le finalità di una azione o di un provvedimento.

3. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentare per iscritto al Sindaco o alla Giunta da uno o più consiglieri.

4. I consiglieri interroganti o interpellanti nel presentare le domande dichiarano se intendono avere risposta scritta o orale. Il Sindaco fa partecipe il Consiglio Comunale delle interrogazioni e delle interpellanze che richiedono risposta orale.

5. Il consigliere ha diritto di avanzare interrogazioni o interpellanze a carattere di urgenza. In tal caso la risposta è data oralmente alla prima seduta.

6. Il consigliere che ha avanzato l'interrogazione o l'interpellanza, ovvero il primo firmatario nel caso di interrogazioni o interpellanze firmate da più consiglieri, può illustrare al Consiglio nel limite di tre minuti i contenuti della stessa. Ha inoltre diritto di replica, dopo la risposta ricevuta, nel limite di tre minuti.

7. Il Sindaco o la Giunta hanno per ultimi la parola, per un periodo non superiore a tre minuti.

Art. 42

Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

2. La mozione è presentata al Presidente che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Art. 43

Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.

2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai tre minuti.

3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai tre minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i tre minuti.

4. Non sono consentiti altri interventi oltre quelli per dichiarazione di voto.

Art. 44

Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per alzata di mano.

Art. 45

Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per alzata di mano. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 46

Mozione d'ordine

1. Ogni consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine: essa consiste in un richiamo verbale volto ad ottenere nel modo di presentare, discutere ed approvare una deliberazione siano osservati la legge, lo statuto ed i regolamenti o nel rilievo sul modo e l'ordine con il quale si intende procedere alla discussione o alla votazione.

2. Sulla mozione si pronuncia il Presidente.

3. Qualora la sua decisione non sia accettata dal proponente o da altri consiglieri, il consiglio decide seduta stante.

Art. 47

Manifestazione di sentimenti

1. Non è necessaria la preventiva inserzione all'ordine del giorno per le proposte che si limitano a provocare una manifestazione di sentimenti del Consiglio di fronte ad un fatto

avveratosi, temuto o sperato, le quali non impegnino il bilancio del Comune, né modifichino le norme vigenti in qualsiasi ramo dell'amministrazione.

2. Spetterà al presidente del Consiglio valutare se ammettere o meno la proposta alla discussione. In caso di rigetto della proposta, il proponente può chiedere che si esprima il Consiglio Comunale.

TITOLO VI COMMISSIONI CONSILIARI

CAPO I° COMMISSIONI PERMANENTI

Art. 48

Costituzione e composizione delle commissioni permanenti

1. Il Consiglio Comunale può costituire al suo interno commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica.

2. Le commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, la maggioranza e la minoranza consiliare. La nomina dei componenti è effettuata dalla Giunta Comunale sulla base delle designazioni pervenute dai Capigruppo.

3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante. La Giunta Comunale provvede alla sostituzione sulla base della designazione.

Art. 49

Presidenza e convocazione delle commissioni permanenti

1. Il Presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.

2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione che è tenuta, convocata dal Sindaco, entro 20 giorni da quello in cui è esecutiva la deliberazione di nomina, ed è presieduta dal consigliere più anziano per età.

3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla commissione entro la prima seduta successiva a quella della sua nomina.

4. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.

5. La convocazione è disposta a cura del Presidente, con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno cinque giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è inviata copia al Sindaco entro lo stesso termine.

Art. 50

Funzionamento delle commissioni permanenti

1. La riunione della commissione è valida quando sono presenti almeno la metà dei componenti.

2. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare alle riunioni di tutte le commissioni, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, ma con esclusione del diritto di voto.

3. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale, a disposizione dei membri della commissione.

4. La redazione dei verbali della commissione viene effettuata dal consigliere più giovane per età.

5. Le decisioni vengono assunte con votazione palese, a maggioranza dei votanti.

Art. 51

Funzioni delle commissioni permanenti

1. Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio se alle stesse rimessi dal Sindaco o rinviati dal Consiglio o dalla Conferenza dei Capigruppo.

2. Le commissioni hanno potere d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza.

3. Tra le commissioni consiliari permanenti, almeno una avrà funzione di controllo o garanzia

Art. 52

Pubblicità dei lavori delle commissioni permanenti

1. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Delle riunioni delle commissioni è dato avviso mediante affissione all' Albo Pretorio e agli spazi previsti dall' art. 6 dello Statuto almeno il giorno precedente a quello fissato per la riunione. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare danno agli interessi del Comune.

2. Le sedute delle Commissioni si tengono di norma presso l'Aula consiliare.

CAPO II° COMMISSIONI TEMPORANEE

Art. 53

Costituzione e composizione delle commissioni temporanee

1. Il Consiglio Comunale può costituire al suo interno commissioni temporanee, stabilendone l' oggetto e la durata e determinando la loro composizione numerica.

2. Le commissioni temporanee sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, la maggioranza e la minoranza consiliare. La nomina dei componenti è effettuata dalla Giunta Comunale sulla base delle designazioni pervenute dai Capigruppo.

3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante. La Giunta Comunale provvede alla sostituzione sulla base della designazione

Art. 54

Commissioni d'indagine

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali di indagine sull'attività dell'amministrazione.

2. La deliberazione che, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri, costituisce la commissione, definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi.

3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente, il Segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.

4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, dell'Organo di Revisione, del Segretario comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. La convocazione, le sedute e le risultanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione. I componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

5. La redazione dei verbali della commissione viene effettuata dal consigliere più giovane per età.

6. Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.

7. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che essa dovrà adottare.

8. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

Art. 55

Incarichi di studio

1. Il Consiglio comunale può istituire speciali commissioni con l'incarico di studiare piani e programmi di rilevanza particolare, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

2. La deliberazione che, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri, costituisce la commissione, definisce l'oggetto ed il termine per concludere lo studio e riferire al Consiglio comunale.

3. Per il funzionamento e le prerogative di tali Commissioni si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste per le Commissioni permanenti.

4. Il Presidente della commissione può concordare con il Sindaco la convocazione di esperti interni od esterni all'Amministrazione. Il Presidente riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

Art. 56
Indennità

1. Ove non siano previste indennità particolari e predeterminate per norma, ai componenti delle commissioni previste dalla Legge, o dallo Statuto o dal presente regolamento, non compete alcuna indennità giornaliera di presenza.

2. Costituisce eccezione a quanto disposto dal comma 1 la commissione edilizia, ai cui membri compete una indennità giornaliera di presenza pari a quella percepita dai consiglieri comunali per le sedute consiliari

Art. 57
Modalità di approvazione delle modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento dovranno essere esaminate e votate articolo per articolo dal Consiglio Comunale. Per essere approvate dovranno ottenere un numero di voti pari almeno alla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Art. 58
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento ha efficacia una volta decorso il termine di pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione.

2. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, anteriori all'adozione dello Statuto, che disciplinavano il funzionamento del Consiglio Comunale.

3. Dal momento in cui ha efficacia decadono le Commissioni consiliari in essere.

Art. 59
Diffusione

1. Copia del presente Regolamento è inviata dal Sindaco ai consiglieri comunali in carica, ai consiglieri neo-eletti, dopo la proclamazione dell'elezione, e ai consiglieri surroganti.

2. Una copia del Regolamento deve essere depositata nella sala consiliare, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.

INDICE

TITOLO I Norme generali

Art. 1 Oggetto	pag 1
Art. 2 Interpretazione del regolamento	pag 1
Art. 3 Consiglieri Comunali	pag 1
Art. 4 Prima seduta del Consiglio - Consigliere anziano	pag 1
Art. 5 Primi adempimenti del Consiglio	pag 2
Art. 6 Presidenza del Consiglio	pag 2

TITOLO II Gruppi consiliari

Art. 7 Costituzione	pag 2
Art. 8 Presenza d'atto del Consiglio	pag 3
Art. 9 Conferenza dei Capigruppo	pag 3
Art. 10 Convocazione e sedute della conferenza dei capigruppo	pag 3
Art. 11 Decadenza della Conferenza dei Capigruppo	pag 3
Art. 12 Funzioni rappresentative	pag 4

TITOLO III Organizzazione delle sessioni e delle sedute del Consiglio

Art. 13 Sede riunioni	pag 4
Art. 14 Sessioni	pag 4
Art. 15 Convocazione	pag 5
Art. 16 Seduta di prima convocazione	pag 5
Art. 17 Seduta di seconda convocazione	pag 6
Art. 18 Divieto di trattazione di argomenti in sedute di seconda convocazione	pag 6
Art. 19 Ordine del giorno	pag 7
Art. 20 Sedute - Adempimenti preliminari	pag 7
Art. 21 Registrazione delle sedute	pag 7
Art. 22 Pubblicità e segretezza delle sedute	pag 7
Art. 23 Aggiornamenti e sospensioni delle sedute	pag 8
Art. 24 Obbligo di astensione dalle sedute	pag 8
Art. 25 Partecipazione alle sedute di funzionari e soggetti esterni	pag 8
Art. 26 Uso della lingua friulana	pag 8

TITOLO IV Discussione e votazione

Art. 27 Ordine durante le sedute	pag 9
Art. 28 Tumulto in aula	pag 9
Art. 29 Prenotazione per la discussione	pag 9
Art. 30 Svolgimento interventi	pag 9
Art. 31 Durata degli interventi	pag 10
Art. 32 Questioni pregiudiziali e sospensive	pag 10
Art. 33 Fatto personale	pag 11
Art. 34 Dichiarazione di voto	pag 11
Art. 35 Verifica numero legale	pag 11
Art. 36 Votazione	pag 11

Art. 37 Deliberazioni immediatamente eseguibili	pag 12
Art. 38 Irregolarità nella votazione	pag 12
Art. 39 Verbalizzazione delle riunioni	pag 12

TITOLO V

Diritti e prerogative dei consiglieri

Art. 40 Diritto all'informazione dei consiglieri	pag 14
Art. 41 Interrogazioni e interpellanze	pag 14
Art. 42 Mozioni	pag 14
Art. 43 Svolgimento delle mozioni	pag 15
Art. 44 Emendamenti alle mozioni	pag 15
Art. 45 Votazione delle mozioni	pag 15
Art. 46 Mozione d'ordine	pag 15
Art. 47 Manifestazione di sentimenti	pag 15

TITOLO VI

Commissioni consiliari

CAPO I° Commissioni permanenti

Art. 48 Costituzione e composizione delle commissioni permanenti	pag 16
Art. 49 Presidenza e convocazione delle commissioni permanenti	pag 16
Art. 50 Funzionamento delle commissioni permanenti	pag 16
Art. 51 Funzioni delle commissioni permanenti	pag 17
Art. 52 Pubblicità dei lavori delle commissioni permanenti	pag 17

CAPO II° Commissioni temporanee

Art. 53 Costituzione e composizione delle commissioni temporanee	pag 17
Art. 54 Commissioni d'indagine	pag 18
Art. 55 Incarichi di studio	pag 18
Art. 56 Indennità	pag 19
Art. 57 Modalità di approvazione delle modifiche al Regolamento	pag 19
Art. 58 Entrata in vigore	pag 19
Art. 59 Diffusione	pag 19

Appendice del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale sulla “Disciplina delle sedute in videoconferenza e della registrazione delle riunioni”

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LE RIUNIONI IN VIDEOCONFERENZA E IN FORMA MISTA E PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE IN DIRETTA STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

COMUNALE DI FAGAGNA

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente disciplina lo svolgimento delle riunioni in videoconferenza e in forma mista, nonché le registrazioni delle riunioni tradizionali “in presenza”.
2. Il presente regolamento ha, pertanto, lo scopo di favorire la partecipazione della cittadinanza all’attività politica e amministrativa dell’Ente, nonché di normare la materia delle riprese audiovisive delle sedute consiliari pubbliche.

Articolo 2 – Modalità di riunione

1. Il consiglio comunale e la giunta possono riunirsi, oltreché in modalità tradizionale detta “in presenza” che richiede la partecipazione fisica dei componenti presso la sede municipale:
 - a) con la partecipazione in videoconferenza dei componenti, collegati da remoto;
 - b) in forma mista, con alcuni componenti “in presenza” ed altri in collegati da remoto in videoconferenza.
2. Questa modalità di riunione sono limitate alla situazione di emergenza Covid-19 attualmente in atto ed ad altre situazioni straordinarie di carattere generale che non permettono o consentono di garantire la tradizionale sedute in presenza

Articolo 3 – Videoconferenze della giunta

1. Le riunioni della giunta si svolgono in forma riservata, pertanto non si procede a registrazione audio e video.

Articolo 4 – Videoconferenze del consiglio

1. Le riunioni del consiglio, fatte salve le eccezioni normate dal “Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale”, sono pubbliche.
2. Le riunioni in videoconferenza o in forma mista sono registrate e, in quanto pubbliche, i relativi files audio e video sono resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, per 1 anno.

Articolo 5 – Ordine Dei lavori

1. Il Segretario ed il Presidente accertano, tramite l’audio ed il video, l'identità del componente, al quale potrà anche essere chiesto di esibire un documento di identità.
3. L’appello potrà essere ripetuto nel corso della riunione, per accertare continuità e qualità della connessione di tutti i partecipanti, ogniqualevolta il presidente lo ritenga opportuno.

4. Le deliberazioni sono approvate per appello nominale. Pertanto, qualora fosse necessario provvedere con votazione segreta, la deliberazione dovrà essere discussa con modalità tradizionale "in presenza".

Articolo 6 – Verbalizzazione

1. Quanto alla discussione sulla proposta di deliberazione, la registrazione costituisce la documentazione amministrativa della discussione ai sensi dell'art. 22 L. n.241/1990.

2. E' facoltà del Consigliere chiedere, dopo la chiusura della discussione e prima della votazione, l'allegazione al verbale di dichiarazioni di voto che dovranno essere consegnate al Segretario comunale seduta stante e, comunque, non oltre la chiusura della seduta.

3. Il verbale dovrà quindi riportare, oltre alle disposizioni di cui all'art. 39 del vigente regolamento, lett. a) - t), anche la seguente dicitura "Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto, di cui al supporto multimediale agli atti".

4. In assenza di registrazione audio o video della seduta, il verbale sarà redatto dal Segretario comunale in forma sintetica, fatta salva la possibilità del consigliere comunale di richiedere che sia fatta speciale menzione nel verbale del proprio intervento o dei motivi del suo voto; in tal caso, il consigliere dovrà riassumerli e rimmetterli in iscritto al Segretario comunale, seduta stante, ai sensi dell'art. 39 co. 2 del vigente Regolamento. E' fatta salva la facoltà di presentare, altresì, le dichiarazioni di voto di cui al co. 2 del presente articolo.

Articolo 7 – Tutela della privacy

1. Il presidente del consiglio, in avvio di seduta, rammenta ai partecipanti che i lavori sono registrati, che i files audio e video saranno resi noti mediante pubblicazione e, ove previsto, che i lavori sono diffusi in diretta streaming per assicurarne la massima trasparenza e la pubblicità.

2. La trasparenza e la pubblicità dei lavori consiliari sono finalità di rilevante l'interesse pubblico, a norma dell'art. 2-sexies, comma 2 lett. f), del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), che giustificano la registrazione e la diffusione dell'audio e del video delle riunioni.

3. Durante la trattazione di argomenti da esaminare in seduta segreta, indicati nell'ordine del giorno, la registrazione audio e video deve essere sospesa, così come è sospesa l'eventuale diretta streaming. La trattazione degli argomenti riservati non può essere pubblicata.

Articolo 8 – RegISTRAZIONI delle riunioni

1. Quando il consiglio si riunisce in modalità tradizionale "in presenza" ovvero nelle altre modalità di cui all'art.2, i lavori possono essere registrati e diffusi in diretta streaming attraverso l'impianto installato nell'aula dedicata alle sedute dell'assemblea.

2. Nell'aula sono esposti avvisi, ben visibili, che riportano il simbolo della "videocamera", rivolti ai componenti ed al pubblico, nei quali si rende nota la presenza e l'attivazione delle videocamere di registrazione dei lavori del collegio ed il conseguente trattamento dei dati personali a norma dell'art. 2-sexies, comma 2 lett. f), del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018).

3. Il presidente del consiglio in avvio di seduta rammenta a tutti i partecipanti, consiglieri e pubblico, che i lavori sono registrati, che i lavori sono diffusi in diretta streaming e che i files audio e video verranno pubblicati.

4. Non sono ammesse altre forme di registrazione, audio o video, dei lavori da parte di consiglieri o del

pubblico.

Articolo 9 - Entrata in vigore

1. Il presente entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.
2. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, in "amministrazione trasparente", "disposizioni generali", "atti generali", sino alla sua abrogazione e sostituzione.
3. Il presente integra il vigente regolamento e sostituisce ogni precedente disposizione in eventuale contrasto con esso.